



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO

**COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI
PASSI CARRABILI**



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO

**COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI
PASSI CARRABILI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 63 del 19.03.1998
Modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 263 del 17.12.1998
Modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale

Legenda:
Modifiche da approvare
~~Parti da revocare~~

	Indice-Sommario TITOLO I NORME GENERALI Art.1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione Art.2 Osservanza delle norme di carattere edilizio Art.3 Definizione di passo carrabile. Tipologie Art.4 Definizione di Suolo Pubblico TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI Art.5 Classificazione delle strade TITOLO III REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI Art.6 Normativa applicabile per la realizzazione accessi/passi carrabili Art.7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni TITOLO IV AUTORIZZAZIONE-REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI/ PASSI CARRABILI Art.8 Autorizzazione degli accessi/passi carrabili- rilascio segnale stradale Art.9 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione TITOLO V CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE-DEROGA-DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI Art.10 Casi particolari di autorizzazione Art.11 Passi carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali TITOLO VI TASSA O CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE Art.12 Canone di concessione- Assoggettabilità - Modalità di quantificazione del canone TITOLO VII MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE Art.13 Servizio Rimozioni TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE OBBLIGHI E DIVIETI Art.14 Disposizioni transitorie Art.15 Obbligo delimitazione accesso alle
--	---

	aree private Art.16 Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme TITOLO IX CONTROLLI E SANZIONI Art.17 Controlli e sanzioni TITOLO X NORME TRANSITORIE FINALI Art.18 Norme Transitorie finali (Del. C.C. 63/1988 e Del . C.C. n. 263/1998) Art. 19 Norme transitorie finali (Del. C.C. ____/2017)
ALLEGATI DEL REGOLAMENTO -Allegato A: planimetria contenente la classificazione delle strade; -Allegato B: schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta; -Allegato C: elenco strade sottoposte all'obbligo di arretramento o automazione in riferimento a quanto previsto all'articolo 5, punti 1(Strade di scorrimento), 3(Strade extraurbane secondarie) e 4(Strade urbane di quartiere).	ALLEGATI DEL REGOLAMENTO Allegato A: planimetria contenente la classificazione delle strade; -Allegato B A: schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta; -Allegato C: elenco strade sottoposte all'obbligo di arretramento o automazione in riferimento a quanto previsto all'articolo 5, punti 1(Strade di scorrimento), 3(Strade extraurbane secondarie) e 4(Strade urbane di quartiere).

TITOLO I NORME GENERALI	TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione / modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.	Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione / modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285), nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495)
Art. 2 Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Rimini, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.	Art. 2 Osservanza delle norme di carattere edilizio Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio (P.S.C.-Piano Strutturale Comunale, R.U.E. - Regolamento Urbanistico Edilizio, ecc.); del Regolamento Edilizio Comune di Rimini, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.
Art. 3 Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 CdS e art.22/2 Reg. CdS).	Art. 3 Definizione di passo carrabile. Tipologie. 1) Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica, ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 CdS e art.22/2 Reg. CdS). 2) Gli accessi indicati al precedente comma 1) si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti (rif. art. 44, c. 2 del Reg. C.d.S.); 3) I passi carrabili, possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso": a) <u>PASSO CARRABILE CON MANUFATTO</u> (nel seguito definito "Passo Carrabile"): costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli; consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona antistante il passo carrabile (non sul lato opposto), vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice della Strada, segnalato con l'apposito segnale di cui all'articolo

	120, del Regolamento C.d.S. (figura II 78) e la sanzione accessoria della rimozione coatta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili, <u>che rientrano</u> nella definizione dell'articolo 44 comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507. b) PASSO CARRABILE A RASO (nel seguito definito "Accesso Carrabile"): costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale), ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. In tale caso il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8 del D.Lgs. 507/93 e art. 46, c.3 del Reg. C.d.S.. In tale caso la richiesta del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Rimini nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili <u>che NON rientrano</u> nella definizione dell'articolo 44, comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507.
Art. 4 Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.	Art. 4 Definizione di Suolo Pubblico Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.
TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI	TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI
Art. 5 Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S., si fa riferimento alla nuova planimetria costituente l'allegato A del presente regolamento ove sono state distinte:	Art.5 Classificazione delle strade a) Normativa di riferimento Ai fini del rilascio delle autorizzazioni dell'autorizzazione relativa alla per la realizzazione, modificazione e regolamentazione regolarizzazione dei degli accessi/passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S., si fa riferimento alla nuova planimetria costituente l'allegato A del presente regolamento ove sono state distinte: classificazione delle strade approvata con Deliberazione di G.C. n. 149/2009, avente ad oggetto:"Delimitazione dei centri abitati e definizione e classificazione delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285", e relativi allegati; modificata con deliberazione di G.C. n. 330/2009. Si fa altresì

2) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico invalicabile; strada Consolare R.S.M. S.S.72 (In planimetria evidenziata con retinatura) 3) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia. (In planimetria evidenziate con punteggiatura). 1) STRADE DI SCORRIMENTO: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (In planimetria evidenziate con punteggiatura).	riferimento alle tipologie di strade, previste dalla normativa vigente, non ancora classificate nel territorio comunale. b) <u>Tipologie di strade(Rif. C.d.S.; Regolamento C.d.S., ecc.):</u> 1) AUTOSTRADA (Cat. A): Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati (art. 45, comma 1, del Regolamento C.d.S.). 2) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (Cat.B):<<Strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, strada Consolare R.S.M. S.S.72 (In planimetria evidenziata con retinatura) ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione>>; 3)STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE(Cat.C):<<Strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine>>. In planimetria evidenziate con punteggiatura; 4) STRADE SCORRIMENTO VELOCE, previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come:<<Strade intermedie tra l'autostrada e le strade di scorrimento>>; 5) 4)STRADE URBANE DI SCORRIMENTO (Cat. D): <<Strade a carreggiate a indipendenti o separate a da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate>>. In planimetria evidenziate con punteggiatura; 6) STRADE URBANE INTERQUARTIERE (Cat.DE): previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come:<<strade intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere>>.
---	--

4) STRADE URBANE DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. (In planimetria evidenziate con punteggiatura).

5) STRADE LOCALI: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell'art. 2 comma 1 C.d.s., non facente parte degli altri tipi di strada, con traffico estremamente limitato. (In planimetria non oggetto di evidenziazione).

6) STRADE DI FUTURA REALIZZAZIONE:

sono ricomprese in questa categoria quelle arterie che, una qualvolta realizzate, rientrano nella classificazione di cui al punto 1. (In planimetria sono evidenziate con retinatura).

7) DELIMITAZIONE DELLE ZONE "A" DEL CENTRO STORICO: sono ricomprese in questa categoria le strade locali con traffico estremamente limitato, facenti parte della perimetrazione del centro storico. (In planimetria la perimetrazione del centro storico è evidenziata con velatura grigia).

8) DELIMITAZIONE DEGLI AGGLOMERATI URBANI: perimetrazione dei ghetti aventi rilevanza storico ambientale, individuati dal

7) ~~4)~~ STRADE URBANE DI QUARTIERE (Cat. E): <<strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata>>. ~~In planimetria evidenziate con punteggiatura.~~

8) STRADE URBANE LOCALI INTERZONALI (Cat. EF): previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come: <<strade intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali>>;

9) ~~5)~~ STRADE LOCALI (Cat. F): strade urbane o extraurbane opportunamente sistemate ai fini dell'art. 2, comma 1, C.d.s. non facenti parte degli altri tipi di strada, con traffico estremamente limitato. ~~In planimetria non oggetto di evidenziazione).~~

10) ~~6)~~ STRADE DI FUTURA REALIZZAZIONE / CLASSIFICAZIONE / RICLASSIFICAZIONE.

a) ~~Sono ricomprese in questa categoria quelle arterie che, una qualvolta realizzate, rientrano nella classificazione di cui al punto 1 (in planimetria sono evidenziate con retinatura).~~ Per il rilascio delle autorizzazioni di accessi/passi carrabili relative a strade di futura realizzazione si fa riferimento alla classificazione prevista negli strumenti urbanistici-edilizi (P.S.C. ecc.) vigenti alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

b) Ai fini del presente regolamento la classificazione delle strade, non di competenza comunale, viene adeguata a seguito di ricevimento/pubblicazione e/o comunicazione del provvedimento di classificazione adottato dall'Ente proprietario/ente gestore della strada.

11) ~~7)~~ DELIMITAZIONE DELLE ZONE "A" DEL CENTRO STORICO: sono ricomprese in questa categoria le strade locali con traffico estremamente limitato, facenti parte della perimetrazione del centro storico come identificato dal P.S.C. -Piano Strutturale Comunale- e dal R.U.E. -Regolamento Urbanistico Edilizio, approvati con Deliberazione di C.C. n. 15 del 15 marzo 2016. ~~(In planimetria la perimetrazione del centro storico è evidenziata con velatura grigia).~~

12) ~~8)~~ DELIMITAZIONE DEGLI AGGLOMERATI URBANI: perimetrazione dei "ghetti", aventi rilevanza storico ambientale,

Piano Regolatore vigente. I tratti di strada che attraversano i ghetti, sono ricompresi nelle zone di agglomerati urbani, pertanto sono classificate come strade urbane (ex art. 2 c.7). (In planimetria è evidenziata la perimetrazione dei ghetti con velatura grigio-scura) . Nel caso in cui le strade extraurbane secondarie attraversino gli agglomerati urbani (ghetti), i passi carrai aggettanti sulla pubblica via devono rispettare le disposizioni previste per il tipo di strada. Per i passi carrai realizzati nelle strade classificate all'art. 5 punti 1-2-3-4-6, l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, realizzando una piazzola di dimensioni massime ed in conformità ad una delle modalità previste nell'allegato B del presente regolamento. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza. Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento ovvero dell'installazione dei sistemi di apertura automatizzata a distanza. L'eventuale successiva installazione del cancello posto a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il passo carraio. Per i passi carrai realizzati nelle strade di cui all'art. 5 punti 5-7-8, nelle quali le immissioni laterali non possono determinare condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare dall'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati.	individuati dal P.S.C. – Piano Strutturale Comunale vigente Piano Regolatore vigente. (Deliberazione di C.C. n. 15, del 15 marzo 2016. I tratti di strada che attraversano i ghetti, sono ricompresi nelle zone di agglomerati urbani, pertanto sono classificate come strade urbane (ex art. 2 c.7). (In planimetria è evidenziata la perimetrazione dei ghetti con velatura grigio-scura). Nel caso in cui le strade extraurbane secondarie attraversino gli agglomerati urbani (ghetti), i passi carrai aggettanti sulla pubblica via devono rispettare le disposizioni previste per il tipo di strada. Si fa riferimento alla classificazione delle strade approvata con Deliberazione di G.C. n. 149/2009 e successive modifiche e integrazioni. <u>c) Condizioni per la realizzazione dei passi carrabili</u> 1) Per i gli accessi/passi carrabili carrai realizzati nelle strade classificate al precedente art. 5, comma b), punti 1-2-3-4-6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, realizzando una piazzola di dimensioni massime ed in conformità ad una delle modalità previste nell'allegato B) A) del presente regolamento. 2) Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi/passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza. 3) Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento, ovvero dell'installazione dei sistemi di apertura automatizzata a distanza. In tale caso l'eventuale successiva installazione del cancello posto a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di una nuova autorizzazione soggetta alle norme del presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta l'accesso/passo carrabile carraio. 4) Per i gli accessi/passi carrabili carrai realizzati nelle strade di cui all'art. 5, comma b), punti 9) strade locali; 11) Centro Storico e 12) Agglomerati urbani nel caso in cui la strada che li attraversa sia classificata come “strada locale “punti 5-7-8, nelle quali le immissioni laterali
--	--

	non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati.
TITOLO III REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI	TITOLO III REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 6 Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (ufficio passi carrai, ufficio staff edilizia P.M. e Servizio Qualità Urbana) non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1). La realizzazione/modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, previo parere dell' Ufficio Staff Edilizia della Polizia Municipale. La modificazione consistente nell'adeguamento alla larghezza minima prevista dall' art. 7 punto B del presente regolamento (m. 2,50), fatte salve le autorizzazioni di natura edilizia, non necessitano del parere preventivo dell' Ufficio Staff Edilizia, previsto nel comma precedente.	Art. 6 Normativa applicabile per la realizzazione degli accessi/passi carrabili Il Comma è stato inserito, con modifiche all'articolo 8, comma 1). Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (ufficio passi carrai, ufficio staff edilizia P.M. e Servizio Qualità Urbana) non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1). 1) La realizzazione/modificazione dei degli accessi/passi carrabili carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento; previo parere dell' Ufficio Staff Edilizia della Polizia Municipale 2) La modificazione consistente nell'adeguamento alla larghezza minima prevista dall'art. 7, punto B comma 3, lett. b) del presente regolamento (ml.2,50), non necessitano del parere preventivo dell' Ufficio Staff Edilizia, previsto nel comma precedente. è sottoposta alla procedura autorizzatoria prevista all'articolo 9, fatte salve le autorizzazioni di natura edilizia.
Art. 7 I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art. 46 Reg. CdS): a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati; b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o	Art. 7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni † Gli accessi/passi carrabili su strade urbane o extraurbane devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art. 45 e 46 Reg. C.d.S.): 1) <u>Accessi alle strade urbane</u> a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e . Per le strade urbane di scorrimento e le strade urbane interquartiere la distanza minima dalle intersezioni è di ml.100. In ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati; b) devono consentire l' accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o

alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale ; d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.	alla circolazione dei veicoli ; c) qualora l' accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale; d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. e) L'ufficio valuta le situazioni che presentano immissioni di strade senza uscita comprendenti un esiguo numero di accessi/passi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione dinamica, su strade della rete locale o interzonale, al fine di definire se tali immissioni costituiscano un'intersezione stradale ai fini dell'applicazione della distanza minima di cui alla precedente lettera a), oppure se siano funzionalmente assimilabili ad accessi privati e pertanto non soggetti a tale limite. <u>2) Accessi alle strade extraurbane</u> a) La distanza minima dalle intersezioni è di 30 ml.(strada Locale extraurbana); di 300 ml.(strada extraurbana secondaria), derogabile dall'Ente proprietario della strada fino ad un minimo di 100 ml. per le stesse motivazioni di cui alla successiva lettera c) e di 1000 ml. (strada extraurbana principale). b) Nelle strade extraurbane principali gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 1000 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per senso di marcia. c) Nelle strade extraurbane secondarie gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. E' possibile derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga si applica per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti. d) Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in
--	--

Qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali.

I passi carrai devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere dell'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale), ad un limite massimo di m. 12,00.

Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00; in tali casi l'autorizzazione, su richiesta motivata, sarà rilasciata previo parere dello Staff Edilizia della P.M.

Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, deve essere rilasciata la prescritta

rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

e) Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

3) Prescrizioni di carattere generale per la realizzazione / modificazione / cessazione degli accessi/passi carrabili. Dimensioni minime e massime.

a) Qualora l'accesso/~~passo~~ carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo ~~sottoiducato~~, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali;

b) ~~† Gli accessi/passi carrabili carrai~~ devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, ~~previo parere dell'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale~~ **adeguatamente motivati nella Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 9**), ad un limite massimo di m. 12,00.

c) Limitatamente ~~ai~~ **agli accessi/passi carrabili carrai** posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00; in tali casi **la Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 9, dovrà contenere specifica e adeguata motivazione.** ~~l'autorizzazione, su richiesta motivata, sarà rilasciata previo parere dello Staff Edilizia della P.M.~~

d) Qualora ~~l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale,~~ **per la realizzazione dell'accesso/passo**

autorizzazione da parte del Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni. La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale che provvederà ad esprimere il parere relativo al C.d.s. ed inoltrare gli atti al Servizio di cui sopra. I lavori su suolo pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Qualità Urbana.

carrabile debbano essere realizzati interventi riguardanti:

1) suolo o sottosuolo pubblico, con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano il suolo pubblico e/o la sede stradale;

2) verde pubblico e/o privato, alberature;

3) infrastrutture stradali, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, ecc.;

4) servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.);

5) altri tipologie di interventi;

per l'esecuzione delle relative opere deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana e/o altro soggetto pubblico o privato del Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni. La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale che provvederà ad esprimere il parere relativo al C.d.s. ed inoltrare gli atti al Servizio di cui sopra. La realizzazione degli interventi è subordinata anche al possesso delle eventuali, ulteriori autorizzazioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico e/o di regolamentazione della circolazione. I lavori su suolo pubblico e/o sede stradale devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Qualità Urbana dalla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana e/o dall'Ente/Uffici eventualmente interessati.

e) Qualora la realizzazione dell'accesso/passo carrabile sia inserita in intervento edilizio (nuovo immobile, ristrutturazione di immobile esistente, ecc.), il termine dell'intervento indicato alla successiva lettera f) è quello del titolo edilizio posseduto [Es. CIL (Comunicazione di Inizio Lavori); CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata); SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); Permesso di Costruire; ecc.] comprensivo delle eventuali varianti.

f) Nel caso siano necessari interventi indicati alle precedenti lettere d) e/o e) la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili può essere presentata solo al termine di tali interventi. L'utilizzo dell'accesso/passo carrabile è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 9. Il termine degli interventi deve essere attestato da comunicazione di fine lavori.

La realizzazione del passo carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni. Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.	g) La realizzazione del dell'accesso/ passo carrabile carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione dello stesso, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. L'esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dalla competente Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana. h) Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge. i) Con apposito provvedimento sono dettate le norme tecniche di dettaglio relative alla modulistica e alla definizione delle tariffe di istruttoria, di sopralluogo e di rilascio del segnale stradale di passo carrabile.
Titolo IV AUTORIZZAZIONE – REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI	TITOLO IV AUTORIZZAZIONE – REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI/ PASSI CARRABILI
Art. 8 Nel territorio del Comune di Rimini, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Passi Carrabili, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento (ex art. 22 C.d.S.).	Art. 8 Autorizzazione accessi/passi carrabili – rilascio segnale stradale. 1) Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (ufficio passi carrai, ufficio staff edilizia P.M. e Servizio Qualità Urbana) non possono essere stabiliti, ossia attivati, nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato. (ex art. 22 c.1 del C.d.S.). 2) Deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione al Comune di Rimini per l'apertura, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili. La richiesta deve essere presentata con le procedure previste dall'articolo 9 del presente regolamento; 3) L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. 4) Nel territorio del Comune di Rimini, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, salvo quanto previsto al successivo comma 5; devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Passi Carrabili, in conformità alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e nel presente

	Regolamento (ex art. 22 C.d.S.) 5) per i passi carrabili a raso (accessi carrabili), fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'apertura, è facoltativa la richiesta di rilascio del segnale regolamentare di passo carrabile. Il segnale viene rilasciato solo a seguito di rilascio di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico da richiedere all'Ufficio preposto. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Rimini nella zona antistante il passo carrabile a raso non vige il divieto di sosta e la conseguente sanzione accessoria della rimozione.
Art. 9 L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni: a) presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi; 1) luce del passo carraio; 2) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione; 3) distanza del passo carraio dalla più vicina curva; 4) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento ecc.); 5) destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica); 6) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio; 7) l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata.	Art. 9 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni: Il procedimento amministrativo è sottoposto alle seguenti procedure, obblighi e condizioni: a) presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi; 1) luce del passo carraio; 2) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione; 3) distanza del passo carraio dalla più vicina curva; 4) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento ecc.); 5) destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica); 6) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio; 7) l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata. 1) Presentazione di apposita domanda con autocertificazione, in bollo, redatta su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Passi Carrabili comprensiva dell'impegno a sostenere le spese previste per l'eventuale sopralluogo e di istruttoria secondo le tariffe vigenti; 2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico. Presentazione delle documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed alla eventuale regolarizzazione presso il Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni, per i passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare	a) n. 2 copie (formato minimo A/4) della planimetria in scala 1:2000/1:5000 della zona oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'accesso (in cui sia accertabile la conformazione stradale della zona e sia chiaramente individuabile il luogo ove verrà realizzato l'accesso/passo carrabile; b) n. 2 copie (formato minimo A/3) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di fatto" antecedente l'intervento da realizzare in cui siano evidenziate - con dimensioni- le strade interessate e le relative pertinenze e segnaletiche, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'illuminazione, gli ostacoli vari, ecc.; c) n. 2 copie (formato minimo A/3) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare in cui, sulla planimetria di cui al precedente punto, siano evidenziati – con dimensioni- sia il passo carrabile da realizzare/modificare, sia la distanza uguale o superiore alla distanza minima definita al precedente articolo 7, comma 1, lett. a),(strade urbane) e comma 2, lett. a),(strade extraurbane) dalla più vicina intersezione, sia l'eventuale sistemazione delle pertinenze e segnaletiche suddette; d) <u>Le planimetrie indicate ai punti precedenti (lettere a, b e c) possono essere contenute in unico elaborato da presentare in duplice copia;</u> e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; f) Fotocopia della delibera o autorizzazione dell'assemblea di condominio all'esecuzione dei lavori (nel caso di proprietà condominiale); g) documentazione fotografica dello stato di fatto. Nel caso di modifica di accesso/passo carrabile esistente e/o richiesta di segnale , la documentazione fotografica deve riprodurre le immagini sia con cancello (se previsto) aperto che con cancello (se previsto) chiuso e veicolo/i all'interno della proprietà); h) Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico; i) Presentazione della Documentazione relativea alla realizzazione dell'accesso/ passo carrabile nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, consistente nella fotocopia del titolo edilizio posseduto (Es. Comunicazione di Inizio Lavori; Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; Segnalazione Certificata di Inizio
--	---

l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrai).

Attività; Permesso di Costruire; Super-DIA; ecc.), comprensivo delle eventuali varianti e la comunicazione di fine lavori, oppure i riferimenti di protocollo e data di rilascio, che consentano all'Ufficio l'acquisizione diretta dei documenti; ~~ed alla eventuale regolarizzazione presso il Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni, per i passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrai).~~

j) Documentazione relativa alla realizzazione degli interventi indicati al precedente articolo 7, comma 3, lettera d) (interventi su suolo o sottosuolo, ecc.), consistente nella fotocopia delle autorizzazioni e regolare esecuzione degli interventi rilasciate dai competenti Uffici Pubblici (Comunali e non) oppure i riferimenti di protocollo e data di rilascio, che consentano all'Ufficio l'acquisizione diretta dei documenti. Per le autorizzazioni rilasciate da altri enti privati o pubblici, deve essere fornita fotocopia dell'autorizzazione all'intervento e della regolare esecuzione;

k) Dichiarazione relativa alla richiesta di occupazione suolo pubblico nel caso di passo carrabile a raso (accesso carrabile) per il quale si richiede il rilascio di segnale di passo carrabile;

l) Relazione Tecnica illustrativa, Asseverata da un tecnico abilitato, redatta su apposita modulistica contenente dichiarazione da parte del tecnico resa ai sensi dell'art. 481 c.p., valendosi delle norme di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/10/2000, relativa alle caratteristiche dell'accesso/passo carrabile ed in particolare:

- Ubicazione del passo carrabile: Via e civico;
- Identificazione catastale (fabbricati/terreni): Foglio, Mappale, Subalterno;
- la tipologia della strada e relativa classificazione stradale riportata al precedente articolo 5;
- la larghezza dell'accesso/passo carrabile. Nel caso in cui la larghezza sia inferiore alla minima deve essere presentata adeguata motivazione;
- la tipologia di realizzazione (con arretramento del cancello; ovvero le cause che rendono impossibile l'arretramento; con apertura automatizzata; con apertura manuale ed a filo della strada; con immissione diretta

dalla strada ovvero senza cancello). Nel caso di impossibilità di arretramento devono essere indicate espressamente le motivazioni al fine di consentirne la valutazione da parte dell'Ufficio;

- la tipologia di immobile cui è asservito l'accesso/passaggio carrabile (civile abitazione, attività commerciale, impianto produttivo, attività artigianale, ecc.);

- l'ubicazione dell'accesso (se interessa o meno il marciapiede/banchina stradale);

- la necessità o meno di opere che interessano la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica stradale;

- se l'accesso/passaggio carrabile era esistente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 ai sensi dell'art. 46, comma 6;

- se l'accesso/passaggio carrabile era esistente alla data del 31.12.1998 data di entrata in vigore del Regolamento Comunale e termine previsto dall'art. 234 del C.d.s.;

- se l'accesso/passaggio carrabile è/non è già regolamentato con/senza segnale rilasciato dal Comune di Rimini;

- l'eventualità che si tratti di passaggio carrabile è di cantiere quindi con durata definita; in tale caso deve essere dichiarata la durata;

- la distanza dalle intersezioni prevista in relazione alla tipologia di strada (urbana o extraurbana) definita all'articolo 7, commi 1, lett. a), (strade urbane) e 2, lett. a), (strade extraurbane) per gli accessi/passi carrabili nuovi;

- il rispetto delle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva;

- il rispetto delle norme del Codice della strada, art. 16 relativo alle fasce di rispetto rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati; art. 17, relativo alle fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati e art. 18 relativo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati; e le corrispondenti norme del regolamento di esecuzione ed attuazione;

- il titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passaggio carrabile (proprietario, comproprietario, locatario, conduttore, ecc.);

3) Istruttoria comprensiva di sopralluogo per la verifica della conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e del

Rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carraio da parte del competente Ufficio Passi Carrai.

Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.

presente Regolamento;

4) Qualora dal sopralluogo emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento con l'invio di comunicazione alla Direzione e/o Ente interessati, per il seguito di competenza. In tale caso la pratica resta sospesa fino alla acquisizione dell'esito delle valutazioni effettuate dai predetti uffici/Enti ed eventuali provvedimenti;

5) Nel caso in cui dall'istruttoria vengano rilevate le condizioni per il non accoglimento della richiesta, l'ufficio ne dà notizia al richiedente attivando la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10bis);

6) Al termine dell'istruttoria con esito positivo, vengono rilasciati l'autorizzazione ed il relativo segnale di passo carrabile (se previsto o richiesto) da parte del competente Ufficio Passi Carrabili.

7) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale **di passo carrabile** e la sagoma limite del passo **carrabile** ~~carraio~~ **ovvero dell'accesso carrabile nel caso in cui venga richiesto il rilascio del predetto segnale stradale**, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

~~b) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.~~
di richiedere, all'Ufficio Passi Carrabili l'autorizzazione per qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passaggio carrabile già autorizzato. Per l'esecuzione dell'intervento il richiedente deve essere in possesso delle ulteriori autorizzazioni necessarie indicate al precedente art. 7, comma 3, lettere d) (interventi su suolo-sottosuolo pubblico, ecc) e/o e) (interventi edilizi). Le richieste devono essere presentate con le modalità indicate nell'articolo 9;

c) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione **e**

Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.	dell'avente titolo di comunicare entro il termine di 30 giorni dall'evento, qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dall'accesso/passo carrabile. Entro lo stesso termine deve essere presentata richiesta di subentro nella titolarità da parte del subentrante; d) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare, all'Ufficio Passi Carrabili, entro 30 giorni dall'evento, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia; e) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire, all'Ufficio Passi Carrabili apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità;
La realizzazione del passo carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni. Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.	f) Il Comma è stato inserito, con modifiche, all'articolo 7, comma 3, lettera g); La realizzazione del passo carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni. g) Il Comma è stato inserito, con modifiche, all'articolo 7, comma 3, lettera h); Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge
TITOLO V DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI	TITOLO V CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE – DEROGA DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 10	Art. 10 Casi particolari di autorizzazione 1) Per la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili non regolarizzati entro il termine previsto dall'articolo 234 c.d.s. (31.12.1998) deve essere presentata istanza con le modalità previste dall'articolo 9 del presente regolamento; 2) La documentazione presentata dovrà essere idonea a dimostrare l'esistenza

In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, i passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano ubicati in strade di cui all'art. 5 punti 1-2-3-4-6, per i quali sussiste l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 7 (arretramento o automatismo). In tal caso si dovrà presentare autocertificazione attestante la rispondenza alle fattispecie indicate nel presente articolo. Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 7 del presente regolamento. Il mancato adeguamento previsto dal punto di cui sopra, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.	dell'accesso/passaggio carrabile alla data indicata; 3) L'Ufficio Passi Carrabili, verificata l'idoneità della documentazione presentata valuta la possibilità di deroga, alle condizioni di cui all'art. 7 degli accessi/passi carrabili, esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, per la quale non sia stato formalmente comunicato il non accoglimento. In caso di valutazione positiva gli accessi/passi carrabili, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano ubicati in strade di cui all'art. 5, lettera b), punti 1-2-3-4-6 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, punti per i quali sussiste l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 57 (arretramento o automatismo) del presente regolamento. In tal caso si dovrà presentare autocertificazione attestante la rispondenza alle fattispecie indicate nel presente articolo; 4) Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 5 e 7 del presente regolamento. Il mancato adeguamento previsto dal precedente capoverso, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile;
Art. 11 In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.	Art. 11 Passi carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali 1) In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, qualora il l'accesso/passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale. In tali casi può trovare applicazione anche quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera c) che prevede la possibilità di deroga alla suddivisione degli accessi;
TITOLO VI TASSA O CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE	TITOLO VI TASSA O CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE
Art. 12	Art. 12 Canone di concessione-Assoggettabilità – Modalità di quantificazione del canone 1) I titolari di autorizzazione di passo

I titolari di autorizzazione di P.C. sono soggetti al pagamento della tassa di o.s.p. ovvero del canone di concessione periodico parametrato alla larghezza ed alla ubicazione dell' accesso carrabile, sulla base delle vigenti norme applicate dal Comune di Rimini. Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, i titolari di autorizzazione di P.C. hanno l' obbligo di provvedere alla comunicazione, all' apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell' immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione apportata all' accesso stesso.	carrabile o di accesso carrabile (nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio della autorizzazione alla occupazione suolo pubblico e il rilascio dello specifico segnale stradale), sono soggetti al pagamento del canone di concessione/autorizzazione di o.s.p. periodico parametrato alla larghezza ed alla ubicazione dell' accesso/passso carrabile, sulla base delle vigenti norme, <u>se applicato dal Comune di Rimini</u>; 2) Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, <u>se applicato dal Comune di Rimini</u>, i titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1), hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all' apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell' immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione, debitamente autorizzata dagli uffici preposti, apportata all' accesso stesso; 3) L'Ufficio preposto potrà richiedere ulteriore documentazione al fine della corretta applicazione del canone.
TITOLO VII MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE	TITOLO VII MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE
Art.13 Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall' art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell' art.158 del Codice della Strada. L' autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di	Art.13 Servizio Rimozioni 1) Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell' art.158 del Codice della Strada; 2) L'effettiva e regolare apposizione del segnale di passo carrabile indicato al precedente comma 1), rilasciato dal Comune di Rimini a seguito del rilascio di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio del relativo segnale stradale consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile o, limitatamente al caso sopra indicato, l'accesso carrabile; 3) Per i gli accessi/passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, solo

ingresso, solo ove la piazzola stessa sia realizzata con dimensioni rientranti nei limiti massimi previsti dall' allegato B del presente Regolamento.	ove la piazzola stessa sia realizzata con dimensioni rientranti nei limiti massimi previsti dall' allegato B A) del presente Regolamento;
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE	TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, OBBLIGHI E DIVIETI
Art. 14 Tutti i passi carrabili siti nel Comune di Rimini devono essere regolarizzati entro il termine previsto dall' art.234 del vigente Codice della Strada. I titolari dei passi carrabili già autorizzati e muniti di cartello segnaletico non conforme a quello previsto nella figura II.78 Reg. C.d.s.. devono provvedere nello stesso termine a nuova regolarizzazione a mezzo sostituzione cartello ed adeguamento dell'atto autorizzatorio	Art. 14 Disposizioni transitorie 1) Le Disposizioni transitorie, previste dall'art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili approvato con Deliberazione di C.C. n.63/1998, modificato con Deliberazione di C.C. n.263/1998, non sono più in vigore per decorso dei termini quivi previsti. I tutti i passi carrabili siti nel Comune di Rimini devono essere regolarizzati entro il termine previsto dall' art.234 del vigente Codice della Strada; I titolari dei passi carrabili già autorizzati e muniti di cartello segnaletico non conforme a quello previsto nella figura II.78 Reg. C.d.s.. devono provvedere nello stesso termine a nuova regolarizzazione a mezzo sostituzione cartello ed adeguamento dell'atto autorizzatorio. 2) Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento devono essere presentate con le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
Art.15 I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità delle aree private (non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali comunali, devono provvedere affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata . In difetto, fermo restando l' obbligo perentorio di delimitare la detta possibilità d' accesso ad almeno 12 ml. di distanza dalle intersezioni stradali, i suddetti sono tenuti al pagamento del canone di passo carrabile in proporzione all' intero tratto stradale da cui è possibile accedere nella proprietà privata.	Art.15 Obbligo delimitazione accesso alle aree private 1) I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità delle aree private (non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali comunali, devono provvedere affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata; 2) In difetto, fermo restando l'obbligo perentorio di delimitare la detta possibilità d' accesso ad almeno 12 ml. di alla distanza minima dalle intersezioni stradali prevista dal precedente articolo 7, punto 1, lett. a),(strade urbane) e punto 2, lett. a),(strade extraurbane), i suddetti sono tenuti al pagamento del canone di passo carrabile, se applicato dal Comune di Rimini, in proporzione all' intero tratto stradale da cui è possibile accedere nella proprietà privata;

Art. 16 Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.	Art. 16 Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme 1) Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada; 2) L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione o dai decreti o dalle direttive ministeriali, oppure la collocazione di segnaletica in modo diverso da quella prescritta, è punita ai sensi del Codice della strada; 3) Rientra nella fattispecie indicata al precedente comma 2), il mantenimento dell'esposizione del segnale di passo carrabile già rilasciato ai soggetti autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (1 gennaio 1993), non essendo tale segnale conforme a quello previsto dall'articolo 120 (figura II.78) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D. Lgs 285/92). L'accertata violazione è punita ai sensi del Codice della Strada (art. 45, comma 1); 4) Per la sostituzione del segnale di passo carrabile non conforme, già rilasciato, in quanto rilasciato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/92 deve essere presentata richiesta all'Ufficio Passi Carrabili con le procedure previste all'articolo 9.
	TITOLO IX CONTROLLI E SANZIONI
	Art. 17 Controlli e sanzioni 1) L'Ufficio Passi Carrabili provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, per la verifica della regolarità delle dichiarazioni prodotte nelle istanze di autorizzazione e per la verifica delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento; 2) Qualora venissero riscontrate difformità e/o violazioni di carattere edilizio sarà data comunicazione alla Direzione competente per le verifiche e gli eventuali provvedimenti; 3) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e/o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n.495/92 s.m.i.);

	4) Si applicano altresì le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art.20, comma 4, e di cui all'art.22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni); 5) Le violazioni alle prescrizioni contenute nella autorizzazione di accesso/passo carrabile, sono punite dal Codice della strada ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e articolo 22, commi 11 e 12; 6) Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle norme di legge e di regolamento e quelle previste in caso di dichiarazioni mendaci, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di euro 300,00. Si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689.
TITOLO IX NORME TRANSITORIE FINALI	TITOLO IX X NORME TRANSITORIE FINALI
La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, dovrà essere presentata presso l' Ufficio Passi Carrabili, entro il 31.12.1998, con le modalità previste dall' art. 9 del presente regolamento. L' eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l'esecuzione di lavori (realizzazione di piazzola di sosta o installazione di automatismo) dovrà avvenire entro il 31.12.1999, fermo restando la data del 31.12.1998 per la presentazione della domanda.	Art. 18 Norme Transitorie finali (Del. C.C. 63/1988 e Del . C.C. n. 263/1998) 1) Il primo e secondo comma delle Norme transitorie finali, dal Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili approvato con Deliberazione di C.C. n.63/1998, modificato con Deliberazione di C.C. n, 263/1998, non sono più in vigore per decorso dei termini quivi previsti. La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, dovrà essere presentata presso l'Ufficio Passi Carrabili, entro il 31.12.1998, con le modalità previste dall' art. 9 del presente regolamento. L'eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l'esecuzione di lavori (realizzazione di piazzola di sosta o installazione di automatismo) dovrà avvenire entro il 31.12.1999, fermo restando la data del 31.12.1998 per la presentazione della domanda. 2) Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere presentate con le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

L' autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle opere di adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato.	1) Il terzo comma delle Norme transitorie finali, del Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili approvato con Deliberazione di C.C. n.63/1998, modificato con Deliberazione di C.C. n, 263/1998 è abrogato per inserimento della previsione negli articoli 9 e 17 del presente regolamento. [L'autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle opere di adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato.] Art. 19 Norme transitorie finali (Del. C.C. ____/2017) 1) Per le richieste di autorizzazione /modificazione /regolarizzazione nonché le richieste di parere preventivo presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti. L'Ufficio potrà richiedere l'integrazione della documentazione già presentata secondo quanto previsto dalle modifiche apportate al presente regolamento.
ALLEGATI DEL REGOLAMENTO	ALLEGATI DEL REGOLAMENTO
-Allegato A: planimetria contenente la classificazione delle strade; -Allegato B: schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta; -Allegato C: elenco strade sottoposte all'obbligo di arretramento o automazione in riferimento a quanto previsto all'articolo 5, punti 1(Strade di scorrimento), 3(Strade extraurbane secondarie) e 4(Strade urbane di quartiere).	-Allegato A: planimetria contenente la classificazione delle strade; -Allegato B A: schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta; -Allegato C: elenco strade sottoposte all'obbligo di arretramento o automazione in riferimento a quanto previsto all'articolo 5, punti 1(Strade di scorrimento), 3(Strade extraurbane secondarie) e 4(Strade urbane di quartiere).